

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 118 di data 11.12.2013.

OGGETTO: Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei Comuni della Comunità della Val di Non – disciplina della maggiorazione TARES servizi indivisibili istituita dall’art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011. Approvazione schema di disciplinare con la Comunità della Val di Non per la gestione del tributo comunale sui servizi indivisibili TARES.

Il Relatore comunica:

- il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.);
- L’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”.
- Ai sensi del comma 29 di tale articolo, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
- Il comma 13 dell’art 14 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. ha altresì istituito una maggiorazione di natura tributaria, pari ad Euro 0,30.- per metro quadrato, destinata alla copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei Comuni, da applicare sulla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Ai sensi del comma 35, solo per l’anno 2013, la maggiorazione può essere applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma deve trovare allocazione sul Bilancio del Comune in quanto il suo riversamento allo Stato avverrà a mezzo di compensazione sui fondi della finanza locale.
- Al fine di gestire il nuovo tributo in modo uniforme su tutto il territorio, ottimizzando l’impiego di risorse umane e finanziarie, la Conferenza dei Sindaci ha deciso di affidare la gestione della maggiorazione TARES, limitatamente all’anno d’imposta 2013, alla Comunità della Val di Non.
- L’amministrazione comunale di Livo con delibera di consiglio n. 3 dd. 07.03.2013 ha adottato il “Regolamento del Tributo Comunale sui servizi” che disciplina la maggiorazione istituita dall’art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214 e come modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228.
- In particolare il Regolamento prevede, all’art. 3 – *Riscossione – Il tributo comunale sui servizi è versato al Comune mediante le modalità contemplate dalla legge. L’ ammontare del tributo sarà comunicato agli utenti unitamente alla fattura per il servizio di gestione dei rifiuti, con versamento entro i medesimi termini.*
- Successivamente sono intervenute ulteriori modifiche legislative che hanno definito un nuovo quadro normativo (cfr. Circolare n.1/DF del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7857 del 29.04.2013).
- L’art. 10 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 2013, n. 64, al comma 2, introduce, in materia di TARES, alcune disposizioni che operano limitatamente all’anno 2013, anche in deroga all’art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- La lett. a) del citato comma 2 attribuisce al Comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.
- La lett. b) del comma 2 dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 detta disposizioni sui metodi di pagamento ammessi, da cui si evince che, per la seconda ed ultima rata, deve essere necessariamente utilizzato il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale previsti per la TARES dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.
- La lett. c) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 è rinviato all’ultima rata del tributo.
- A norma della successiva lett. f) è preclusa ai Comuni la possibilità di aumentare la maggiorazione, pari a 0,30.- Euro per metro quadrato, fino a 0,10.- Euro.

Ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione;

Visto l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e come modificato dall’art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228;

Visto l’art. 10 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 2013, n. 64;

Atteso che il Comune di Castelfondo con deliberazione del Cons. C.le n. ro 03 dd. 28.03.2013, ha adottato apposito “Regolamento del Tributo Comunale sui servizi - TARES” che disciplina la maggiorazione istituita dall’art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011, che, in particolare, prevede la riscossione in un unica rata, corrispondente alla scadenza prevista per il pagamento della tariffa, ed ha disposto contestualmente l’affidamento alla Comunità della Val di Non, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dell’attività connessa all’applicazione

di detta maggiorazione, demandando alla Giunta Comunale di procedere, ove necessario all’adozione di specifico provvedimento;

Ritenuto necessario, alla luce del susseguirsi dei provvedimenti normativi in materia, assumere il presente atto al fine di definire le modalità di riscossione della maggiorazione;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla definizione delle modalità di gestione del tributo medesimo relativamente al periodo d’imposta 2013 e a tale scopo si rende necessario approvare e formalizzare specifico disciplinare con la Comunità della Val di Non;

Presa visione a tal fine dello schema di disciplinare predisposto dal Servizio TIA della Comunità della Val di Non ed approvato dalla stessa con deliberazione di giunta n. 185 del 26.11.2013;

Analizzati attentamente i contenuti dello schema di disciplinare in parola e ritenutoli idonei a costituire disciplina attuativa dell’art. 35 del D.L. n. 201/2011 e s.m. ;

Ritenuto quindi di approvare lo schema di disciplinare in parola, allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per le finalità fin qui illustrate;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Segretario Comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Visti:

il D.L. 06.12.2011, n. 201 “Misure urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge dall’art. 1 della L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

lo Statuto comunale;

il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L. con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di **dare atto**, per quanto in premessa, che la maggiorazione, di cui al comma 13 dell’art. 14, del D.L. n. 201 del 2011 e ss.mm., sarà riscossa in un’unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento della Tariffa Igiene Ambientale, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell’art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 2013, n. 64, mediante versamento diretto al Comune tramite modello F 24.
2. Di **dare atto** che la maggiorazione sarà applicata nella misura standard pari a 0,30.- Euro per metro quadrato, ai sensi della lett. f) del comma 2 dell’art. 10 del citato D.L. n. 35/2013.
3. Di **approvare**, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, lo schema di disciplinare tra il Comune di Castelfondo e la Comunità della Val di Non, quale attuazione dell’art. 35 del D.L. n. 201/2011, nel testo allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Di **dare atto**, per i motivi meglio espressi in premessa, che il disciplinare di cui al punto 3 trova applicazione al solo periodo d’imposta 2013, giusta l’art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011 e s.m..
5. Di **autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione del disciplinare di cui al punto 3. del dispositivo del presente provvedimento.
6. Di **trasmettere** copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alla Comunità della Val di Non per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.
7. Di **dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di **comunicare**, ai sensi dell’art. 79, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente provvedimento.
9. Di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.